

Maurizio Lupoi

## IL DOVERE PROFESSIONALE DI CONOSCERE LA GIURISPRUDENZA E IL *TRUST* INTERNO

### *Abstract*

Giudici di merito hanno di recente contestato la legittimità del *trust* interno e lo hanno fatto senza eccezione di parte; essi, senza saperlo, hanno contraddetto una oramai vasta giurisprudenza della Corte di Cassazione oltre che la posizione emergente da decisioni della Pubblica Amministrazione, dalla legge tributaria e da centinaia di pronunce di merito.

**Sommario:** 1. L'occasione. - 2. Giudici che pronunciano senza istanza di parte. - 3. Il *trust* interno e l'attività dell'Amministrazione. - 4. Il *trust* interno istituito per decisione giudiziaria o intervento in *trust* esistente. - 5. Il *trust* interno e i Giudici tutelari. - 6. Il *trust* interno in altre pronunce di merito. - 7. Il *trust* interno nella Corte di Cassazione. - 8. Il dovere professionale di conoscere la giurisprudenza. - 9. Conclusione sul *trust* interno.

### 1. *L'occasione*

“Tale impostazione merita la massima attenzione, non solo per l'autorevolezza della dottrina e della giurisprudenza di merito che la sostengono, ma anche perché ha ormai sostanzialmente fatto breccia, sia pure per implicito, nella giurisprudenza di legittimità. Infatti, Cass., 9 maggio 2014, n. 10105, ha sì negato la riconoscibilità ad un c.d. *trust* liquidatorio costituito da un imprenditore ormai insolvente al solo scopo di evitare l'applicazione della normativa fallimentare, ma partendo dall'implicito presupposto che il *trust* interno sia astrattamente riconoscibile. [...] Nonostante la rilevata autorevolezza e la crescente diffusione dell'orientamento prevalente, questo giudice ritiene di aderire alla tesi minoritaria secondo cui lo scopo della Convenzione dell'Aja (e

quindi anche della legge di ratifica) è [solo] quello di permettere ai *trust* costituiti nei paesi di *common law* di operare anche nei sistemi di *civil law*".

Questo brano, tratto da una recente sentenza del Tribunale di Udine in composizione monocratica (1), si presta a essere commentato da svariati punti di vista (2); a me interessa intervenire nella formazione del precedente giudiziale, così rinverdendo studi antichi e antichi convincimenti, che il passare dei decenni non ha indebolito, e rendendo ancora una volta omaggio a chi in Italia fece riscoprire concetti oggi di comune valenza, per esempio *ratio decidendi* e *obiter dictum*, e insieme dette impulso a studi che – come negarlo? – oggi non producono più contributi originali.

Intendo mostrare due dati: primo, il tema del riconoscimento del *trust* interno non è più oggetto di discussione in giurisprudenza perché definitivamente risolto in senso affermativo; secondo, l'attenzione si è quindi spostata sulle caratteristiche degli specifici *trust* interni oggetto di giudizio.

## 2. *Giudici che pronunciano senza istanza di parte*

Può apparire singolare, ma corrisponde alle risultanze processuali, che non si riscontrano più cause nelle quali una parte deduca l'illegittimità dei *trust* interni. Essa fu infatti prospettata dal giudice friulano, nel brano sopra trascritto, senza deduzione di parte e il precedente citato nella motivazione quale espressione della posizione minoritaria è del Tribunale di Belluno in sede di reclamo avverso una mancata intavolazione: procedimento non contenzioso e senza pluralità di parti (3).

Veramente singolare che in entrambe le occasioni sia stato il giudice di propria iniziativa a opporsi al *trust* interno; tuttavia, questa considerazione appartiene a uno fra gli svariati punti di vista che non desidero coltivare in questa occasione.

## 3. *Il trust interno e l'attività dell'Amministrazione*

Si deve ritenere che il *trust* interno sia considerato dalla Pubblica Amministrazione un istituto giuridico legittimo e utile, perché solo così si comprendono le decisioni assunte da organi pubblici quando:

a) la Banca d'Italia prescrisse a Silvio Berlusconi di collocare temporaneamente in un *trust* una parte del capitale sociale di Mediolanum detenuto da Fininvest (e il *trust* venne istituito in Italia con un *trustee* italiano) (4);

(1) Trib. Udine, Giudice Zuliani, 28 febbraio 2015, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2015, p. 375. Questa rivista sarà abbreviata *T&AF*.

(2) V., per esempio, G. Fanticini, *Relazione generale sullo sviluppo della giurisprudenza civile italiana (prima parte)*, in *T&AF*, 2015, p. 455 a pp. 456-458.

(3) Sta diventando una moda; v., infatti, Trib. Bergamo, Giudice Giraldi, 4 novembre 2015, in *T&AF*, 2016, n. 2: nullità dell'atto istitutivo del *trust* quale "rilievo officioso da parte del Giudice".

(4) Il Sole 24 Ore, 9 gennaio 2015 e 10 gennaio 2015.

b) il Ministero dei Beni Culturali trattò del *trust* “caratterizzato dall’essere costituito da un cittadino italiano – disponente – dall’aver come amministratore – *trustee* – e come eventuali beneficiari altri cittadini italiani, ed infine dall’essere stato dotato, almeno in fase iniziale, con beni che si trovano in Italia” (cioè del *trust* interno) e riconobbe all’Amministrazione la legittimazione ad acquistare, in via di prelazione artistica, il bene culturale oggetto di conferimento in un *trust* a titolo oneroso (5);

c) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prescrisse i requisiti formali per l’immatricolazione e il trasferimento a nome del *trustee* della proprietà di veicoli (ovviamente, italiani) conferiti in *trust* (6);

d) il Gestore Servizi Energetici, società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, individuò nel *trust* interno l’unico strumento idoneo a costituire un fondo impignorabile e ne redasse lo schema di atto istitutivo (7);

e) il Prefetto di Reggio Calabria non recedette dalla interdittiva anti-mafia dopo che gli indagati avevano collocato la loro azienda in *trust* – ma non contestò il ricorso all’istituto – e il T.A.R. di Reggio Calabria, rigettando il ricorso, dichiarò di avere raggiunto questa conclusione “nonostante la bontà dell’atto istitutivo” del *trust* (8);

f) l’Agenzia per il terzo settore pubblicò l’Atto di indirizzo che configurava l’impiego del *trust* interno nel campo del *no-profit* (9) e l’Agenzia delle Entrate la seguì a distanza di tre mesi onde delineare i requisiti dei *trust* interni con la qualifica di Onlus (10);

g) la Regione Lombardia esonerò dal pagamento della tassa automobilistica prevista dalla legislazione regionale il *trust* al quale era intestato un veicolo per l’uso di una persona disabile (11).

#### 4. *Il trust interno istituito per decisione giudiziaria o intervento in trust esistente*

La questione della legittimità del *trust* interno fu ritenuta essere già stata positivamente risolta nei molti casi che videro un *trust* interno istituito per decisione o su autorizzazione o per omologazione di un Ufficio giudiziario ovvero quando l’Ufficio emise provvedimenti relativi alla vita di *trust* interni; per esempio, quando:

a) il Tribunale di Roma autorizzò il curatore di un fallimento a istituire un *trust* per semplificare la chiusura della procedura (12);

(5) Circolare Prot. n. 3438, 18 febbraio 2009.

(6) Circolare Prot. n. 15513, 10 luglio 2014.

(7) *T&AF*, 2013, p. 339; v. anche *T&AF*, 2014, p. 163 e p. 236.

(8) TAR Calabria, Sez. Reggio Calabria, 7 marzo 2012, n. 191, in *T&AF*, 2012, p. 636.

(9) Atto di indirizzo del 25 maggio 2011, in *T&AF*, 2011, p. 561.

(10) Circ. n. 38/E del 1° agosto 2011.

(11) A. Berrettarossa, *Autoveicolo in trust per l’uso da parte di un disabile*, in *T&AF*, 2015, p. 428.

(12) Trib. Roma, GD, 4 aprile 2003, in *T&AF*, 2003, p. 411, ratificato da Trib. Roma, 11 marzo 2004, in *T&AF*, 2004, p. 406.

- b) analogamente decisero i Tribunali di Saluzzo (13) e di Firenze (14);
- c) il Tribunale di Prato autorizzò un curatore fallimentare a accettare l'ufficio di *trustee* di un *trust* funzionale per la procedura (15);
- d) il Tribunale di Bologna nominò un avvocato per redigere un atto di *trust*, utile per garantire l'incasso di un credito (16);
- e) il Tribunale di Firenze, richiestone da un *trustee*, gli impartì istruzioni circa la condotta che egli avrebbe dovuto tenere in un giudizio pendente (17);
- f) il Presidente del Tribunale di Crotona rifiutò di nominare il guardiano di un *trust* (18);
- g) il Presidente del Tribunale di Genova designò il nuovo *trustee* di un *trust* rimasto privo (19);
- h) il Presidente del Tribunale di Milano nominò un conciliatore, come previsto dall'atto istitutivo di un *trust* (20);
- i) i Tribunali di Genova, Milano, Pordenone, Torino e Siracusa omologarono patti di separazione personale che contenevano al loro interno la istituzione di un *trust* a vantaggio della prole minorenni della coppia (21).

##### 5. *Il trust interno e i Giudici tutelari*

Un sottoinsieme della categoria appena illustrata è costituito dalle decisioni assunte da Giudici tutelari; esse meritano specifica menzione per la particolare natura degli interessi alla cura dei quali i Giudici tutelari sono preposti. Per esempio:

a) i Giudici tutelari dei Tribunali di Bologna in due occasioni (22), di Genova (23), di Milano in due occasioni (24), di Modena (25), di Grosse-

(13) Trib. Saluzzo, GD, 9 novembre 2006, in *Giur. comm.*, 2008, II, p. 206 (n. Iozzo); *Giur. mer.*, 2008, p. 739 (n. Demarchi).

(14) Trib. Firenze, GD, 26 ottobre 2006, in *T&AF*, 2007, p. 418.

(15) Trib. Prato, 12 luglio 2006, in *T&AF*, 2007, p. 58.

(16) Trib. Bologna, 2 marzo 2010, in *T&AF*, 2010, p. 267; 26 luglio 2010, in *T&AF*, 2010, p. 622 (nel primo caso per garantire il versamento del prezzo di un immobile venduto dal fallito e nel secondo per garantire l'adempimento di un accordo transattivo tra il curatore e l'amministratore unico della società fallita).

(17) Trib. Firenze, 17 novembre 2009, in *T&AF*, 2010, p. 174.

(18) Trib. Crotona, 29 settembre 2008, in *T&AF*, 2009, p. 37 (il Presidente non contestò il *trust*, ma ritenne di essere privo del potere di provvedere).

(19) Trib. Genova, 29 marzo 2010, in *T&AF*, 2010, p. 408.

(20) Trib. Milano, 17 luglio 2009, in *T&AF*, 2009, p. 649.

(21) Trib. Siracusa, 17 aprile 2013, in *T&AF*, 2014, p. 189; Trib. Milano, 15 novembre 2011, in *T&AF*, 2012, p. 408; Trib. Torino, 31 marzo 2009, in *T&AF*, 2009, p. 413; Trib. Genova, 1 aprile 2008, in *T&AF*, 2008, p. 392; Trib. Milano, 7 giugno 2006, in *T&AF*, 2006, p. 575; Trib. Pordenone, 20 dicembre 2005, in *T&AF*, 2006, p. 247; Trib. Milano, 8 marzo 2005, in *T&AF*, 2005, p. 585; *Corr. mer.*, 2005, p. 667.

(22) Trib. Bologna, GT, 12 giugno 2013, in *T&AF*, 2014, p. 44; Trib. Bologna, GT, 11 maggio 2009, in *T&AF*, 2009, p. 543; *Corr. mer.*, 2009, p. 850 (n. Bartoli); *Corr. giur.*, 2009, p. 1400 (n. Galluzzo); *Notariato*, 2009, p. 631 (n. Baldassarre); Trib. Bologna, GT, 23 settembre 2008, in *T&AF*, 2008, p. 631.

(23) Trib. Genova, GT, 17 giugno 2009, in *T&AF*, 2009, p. 531.

(24) Trib. Milano, GT, 21 gennaio 2012, in *T&AF*, 2012, p. 490; Trib. Milano, GT, 5 marzo 2010, in *T&AF*, 2010, p. 623.

(25) Trib. Modena, GT, 11 agosto 2005, in *T&AF*, 2006, p. 581.

to (26) e di Rimini (27) autorizzarono l'istituzione di *trust* su beni di persone assoggettate alla amministrazione di sostegno o interdette;

b) il Giudice Tutelare di Roma nominò un amministratore di sostegno per il beneficiario di un *trust* affinché l'attività del *trustee* fosse controllata (28);

c) il Giudice Tutelare di Milano nominò un curatore speciale per la tutela degli interessi del beneficiario di un *trust* interno (29).

#### 6. *Il trust interno in altre pronunce di merito*

Il panorama della giurisprudenza di merito è sterminato e certamente non era conosciuto dall'estensore della sentenza friulana – perché altrimenti non avrebbe potuto parlare solo di “crescente diffusione dell'orientamento prevalente” in favore del riconoscimento del *trust* interno: avrebbe dovuto parlare di unanimità in tutta l'Italia, a parte il Tribunale di Belluno – ma vale la pena di richiamare alcune fra le numerose pronunce che hanno ammesso o omologato concordati preventivi accompagnati da *trust* interni per la maggiore garanzia dei creditori o che invece hanno rigettato il ricorso, ma mai contestato l'intervento del *trust* interno: Tribunali di Napoli (30), Palermo (31), Parma (32), Ravenna (33), Reggio Emilia (34) e Corte d'appello di Catania (35).

Colpisce, infine, la giurisprudenza sulle azioni revocatorie: oltre sessanta pronunce, la quasi totalità di accoglimento, nessuna fra le quali ha scelto la via assai più diretta di affermare la nullità del *trust* interno dinanzi a rapporti giuridici instaurati dal disponente in pregiudizio dei suoi creditori.

---

(26) Trib. Grosseto-Orbetello, 15 luglio 2008, in *Notariato*, 2009, p. 40 (n. **Muritano - Bartoli**).

(27) Trib. Rimini, GT, 21 aprile 2009, in *T&AF*, 2009, p. 409; *Dir. e fam.*, 2009, p. 817 (n. **Marchini**); con riguardo al medesimo *trust*, lo stesso Trib. Rimini, 21 agosto 2010, in *T&AF*, 2010, p. 618, nega l'autorizzazione al compimento degli atti di dotazione patrimoniale del *trust* ritenendo le disposizioni dell'atto istitutivo non conformi alle inderogabili disposizioni di legge in materia di tutela degli incapaci e al principio di personalità della volizione liberale, ma non per l'illegittimità dei *trust* interni.

(28) Trib. Roma, GT, 26 ottobre 2009, in *T&AF*, 2010, p. 179.

(29) Trib. Milano, GT, 8 maggio 2015, in *T&AF*, 2015, p. 487.

(30) Trib. Napoli, 19 novembre 2008, in *T&AF*, 2009, p. 636.

(31) Trib. Palermo, 22 maggio 2014, in *T&AF*, 2014, p. 633.

(32) Trib. Parma, 3 marzo 2005, in *T&AF*, 2005, p. 409.

(33) Trib. Ravenna, 22 maggio 2014, in *T&AF*, 2014, p. 635.

(34) Trib. Reggio Emilia, 12 agosto 2014, in *T&AF*, 2014, p. 630; Trib. Reggio Emilia, 21 ottobre 2014 (la proposta di concordato venne dichiarata inammissibile perché il *trust* rimaneva totalmente soggetto al volere dei disponenti); Trib. Reggio Emilia, 12 agosto 2014, in *T&AF*, 2014, p. 630; *Fallimento*, 2015, p. 698 (n. **Bozza**) (la proposta di concordato venne dichiarata inammissibile perché v'era l'elevato rischio di revocatoria dell'atto di dotazione da parte dei creditori del disponente).

(35) App. Catania, 21 novembre 2012, in *T&AF*, 2014, p. 62 (la proposta di concordato venne dichiarata inammissibile perché l'atto istitutivo del *trust* non conteneva la clausola che subordina l'operatività del *trust* all'omologazione del concordato, ritenuta essenziale dalla Corte).

## 7. Il trust interno nella Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione si è occupata del *trust* interno in numerose occasioni.

Alcune sentenze espressamente trattano il *trust* interno quale istituto che oramai appartiene all'ordinamento giuridico italiano; basteranno quattro citazioni:

a) giacché il *trust* interno "può essere piegato al raggiungimento dei più vari scopi pratici", occorre "esaminare, al fine di valutarne la liceità, le circostanze del caso di specie, da cui desumere la causa concreta dell'operazione", tenendo conto che non è necessario, per il riconoscimento nel nostro ordinamento, che tale istituto "assicuri un *quid pluris* rispetto a quelli già a disposizione dell'autonomia privata nel diritto interno"; non è quindi riconoscibile il *trust* dedotto in giudizio in quanto istituito "in presenza di uno stato preesistente di insolvenza" e, pertanto, in "conflitto con la disciplina inderogabile concorsuale" (non perché i *trust* interni sono siano ammissibili; anzi, proprio perché sono ammessi) (36);

b) il *trust* "riconosciuto e veicolato nel nostro ordinamento dalla giurisprudenza, mutua profili sostanziali dallo schema anglosassone" secondo uno schema di separazione patrimoniale perfetta, intesa come "incomunicabilità bidirezionale" tra il patrimonio separato e il patrimonio del soggetto che ne è titolare; "il riconoscimento di una intestazione meramente formale dei diritti al *trustee* stempera i dubbi sulla configurabilità di un *trust* interno a causa delle caratteristiche dei nostri diritti reali" (37);

c) il *trust* interno è un "lecito istituto giuridico", incluso fra i meccanismi di segregazione ammessi: "sia la costituzione del *trust* che del fondo patrimoniale che l'ordinamento, indubbiamente, consente in quanto rispondono ad interessi ritenuti meritevoli di tutela" (38);

d) "il *trust* avente causa di liberalità, con attribuzione di beni al beneficiario, rientra nell'orbita civilistica delle donazioni indirette. La peculiarità è che l'arricchimento del beneficiario si realizza con la mediazione della causa fiduciaria cui è soggetta la previa attribuzione dei beni al *trustee*. Il quale è tenuto semplicemente ad amministrarli per poi devolverli ai beneficiari alla scadenza stabilita" (39).

In altre pronunce la Corte di Cassazione (e anche il Consiglio di Stato) ha mosso dalla legittimità dei *trust* interni per contestare lo specifico *trust* oggetto del giudizio. Quattro esempi:

(36) Cass. civ., Sez. I, 9 maggio 2014, n. 10105, in *Foro it.*, 2015, I, p. 1328 (n. Palmieri); *T&AF*, 2014, p. 416; *Notariato*, 2015, p. 79 (n. Bartoli); *Corr. giur.*, 2015, p. 192 (n. La Porta); l'analisi svolta sopra nel testo è conforme alla analisi della sentenza da parte di Trib. Udine, sopra, nota 1.

(37) Cass. pen., 3 dicembre 2014, n. 50672, in *T&AF*, 2015, p. 269; *Riv. pen.*, 2015, p. 131.

(38) Cass. pen., Sez. II, 16 aprile 2015, n. 15804, in *T&AF*, 2015, p. 605: "Non si può, infatti, né consentire né ammettere che il semplice utilizzo di un lecito istituto giuridico sia sufficiente ad eludere la rigida normativa prevista nel diritto penale a presidio di norme inderogabili di diritto pubblico".

(39) Cass., 18 dicembre 2015, n. 25478, ancora inedita, ma sulla quale v. Vecchio, *Di nuovo in tema di Trust familiare, Corte di cassazione e imposizione indiretta. Una correzione di tiro meno incisiva di quanto auspicato*, *infra* in questa *Rivista*, p. 163 ss..

a) la Cassazione penale, rilevato che il *trust* interno incide negativamente sulla garanzia patrimoniale generica dei creditori *ex art.* 2740 c.c., afferma che esso deve “persegu[ire] fini socialmente utili al punto tale da giustificare la conseguenza dell’eccezionale compressione dei diritti dei creditori” e quindi ritiene non meritevole di tutela il *trust* istituito da due cittadini italiani sulle rispettive partecipazioni in una s.r.l. in favore di beneficiari italiani perché esso non realizzava la dichiarata finalità di prevenire il “pericolo di infiltrazioni mafiose” (40);

b) una successiva sentenza ha ritenuto che il *trust* interno autodichiarato, istituito dal cittadino italiano, liquidatore e socio accomandatario di una s.a.s., sull’intero patrimonio sociale, non perseguiva la dichiarata finalità liquidatoria indicata nell’atto istitutivo, bensì lo scopo fraudolento di sottrarre i beni sociali alla procedura di riscossione coattiva delle imposte e ha rilevato che “il ricorso ad attività formalmente lecite [l’istituzione di un *trust* interno]” da parte del disponente aveva “quale unica concreta conseguenza quella di impedire la riscossione fiscale”, senza dunque revocare in dubbio la legittimità dell’istituzione del *trust* interno, ma ponendo invece l’accento sul suddetto scopo fraudolento (41);

c) numerose pronunce rese dalle sezioni penali della Suprema Corte in tema di sequestro sia preventivo che conservativo dei beni conferiti in *trust* interni, lungi dal dichiarare *hic et nunc* l’istituto non riconoscibile, indagano piuttosto le disposizioni dell’atto istitutivo e il contegno del disponente indagato o imputato per inferirne, se del caso, che il *trust* in questione è caratterizzato da finalità manifestamente illecite ovvero è *sham*, cioè fasullo (42);

d) il Consiglio di Stato ha dichiarato l’ammissibilità del *trust* interno in generale e specificamente del *trust* interno per cui era causa, peraltro ritenuto insufficiente per la normativa anti-mafia: “in astratto (...) l’atto istitutivo del *trust* (...) non presterebbe in sé il fianco al pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata, venendosi a determinare un distacco della nuova compagine sociale da quella vecchia, anche considerata la qualità dei soggetti individuati come *trustee* e come guardiani”, pur ritenendo in concreto il *trust* istituito dai soci non sufficiente ad impedire l’emissione di un’informativa interdittiva anti-mafia, sulla base di una serie di peculiari circostanze, indici “di un persistente possibile condizionamento mafioso nella gestione del *trust*” (43).

La Corte di Cassazione si è trovata dinanzi i *trust* interni in una ulteriore serie di pronunce delle sezioni civili e della sezione tributaria e non ha ritenuto di spendere una sola parola sulla loro legittimità, evidentemente considerando che si trattasse di un tema immeritevole di trattazione. Cinque esempi:

(40) Cass. pen., Sez. VI, 27 maggio 2014, n. 21621, in *T&AF*, 2014, p. 411; Cass. pen., 2014, p. 4150 (è il medesimo *trust* oggetto delle sentenze del TAR Calabria, di cui sopra, nota 7).

(41) Cass. pen., Sez. III, 15 aprile 2015, n. 15449, in *T&AF*, 2015, p. 611.

(42) Cass. pen., Sez. III, 14 gennaio 2015, n. 1341, in *T&AF*, 2015, p. 265.

(43) Cons. Stato, Sez. III, 7 marzo 2013, n. 1386, in *T&AF*, 2013, p. 625. Rimanendo nella giurisprudenza amministrativa, il TAR della Lombardia si è recentemente espresso nei seguenti termini: “il *trust* è accolto ormai da tempo nell’ordinamento italiano”: T.A.R. Lombardia, Sez. distaccata di Brescia, 10 novembre 2014, R.G. 244/2014.

a) *trust* istituito da una cittadina italiana, residente in Roma, su un immobile romano e in favore dei propri figli residenti in Roma (44);

b) *trust* istituito dalla Regione Umbria per favorire la realizzazione dell'aeroporto di Perugia (45);

c) *trust* istituito su un autoveicolo immatricolato in Italia (46);

d) *trust* istituito da un disponente italiano su un'azienda sita in Italia e avente quale *trustee* un cittadino italiano (47);

e) *trust* istituito in favore di un minore italiano rispetto a beni esistenti in Italia, il cui *trustee* era stato revocato dal giudice tutelare (48).

In un'altra pronuncia recente, la Corte suprema, data la definizione del *trust*, ha cassato con rinvio perché la Commissione tributaria regionale "non ha spiegato da dove sia stata desunta invece la circostanza che si era in presenza, nel caso *de quo*, di un trasferimento di proprietà di diverso tipo, non collimante con la nozione di *trust* in quanto non sottoposto a obblighi amministrativi, gestori e restitutori" (49).

#### 8. *Il dovere professionale di conoscere la giurisprudenza*

"Il dovere professionale di conoscere la giurisprudenza" è il titolo di un saggio di Gino Gorla, scritto nel 1967 (50) e cioè quando la ricerca dei precedenti giurisprudenziali costituiva una attività complessa e faticosa, specialmente qualora il ricercatore non si fosse accontentato di leggere "massime", ma, come Gorla propugnava, avesse voluto conoscere l'intera motivazione e anche i fatti sui quali una sentenza si era pronunciata.

Allora lo strumento-base era il repertorio per trovare massime e dal repertorio si passava alle riviste per leggere i testi delle sentenze, sovente amputate della parte in fatto e di brani della motivazione; inoltre, molte sentenze della Corte di Cassazione non erano pubblicate in alcuna rivista e il ricercatore con poco tempo a disposizione doveva accontentarsi della massima.

Pochi credevano allora che valesse la pena di costruire uno *speculum* giurisprudenziale, cioè di dedicarsi a comprendere che cosa la giurisprudenza avesse realmente detto circa le regole disciplinanti una determinata fatti-

(44) Cass. civ., Sez. VI trib., 19 novembre 2012, n. 20254, in *T&AF*, 2013, p. 279; per la successiva fase di merito, con la vittoria del contribuente, v. Comm. Trib. Reg. Roma, 6 giugno 2014, in *T&AF*, 2015, p. 87.

(45) Cass. civ., Sez. VI trib., 18 marzo 2015, n. 5322, in *T&AF*, 2015, p. 258.

(46) Cass. civ., Sez. II, 22 dicembre 2011, n. 28363, in *T&AF*, 2013, p. 280; *Contratti*, 2012, p. 693 (n. **Tancredi**); interessanti i seguenti brani: "[i]l *trust* non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità e il *trustee* è l'unico soggetto di riferimento" e quindi, "mandando al *trust* personalità giuridica, proprio il *trustee* (...) era responsabile dell'infrazione in quanto proprietario"; "la responsabilità della ricorrente [del *trustee*] deriva dall'intestazione formale del bene".

(47) Cass. civ., Sez. I, 20 febbraio 2015, n. 3456, in *T&AF*, 2015, p. 389: il *trust* "non è un ente dotato di personalità giuridica"; il *trustee* "è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto".

(48) Cass., 1 febbraio 2016, n. 1873, ancora inedita.

(49) Cass., 18 dicembre 2015, n. 25480, ancora inedita.

(50) In *Foro it.*, Quaderni, 1967, p. 291.

specie: l'obiettivo era la questione di diritto, tanto più meritevole di studio quanto più astratta. Sono passati cinquanta anni e la tecnica di ricerca delle sentenze è stata rivoluzionata, come rivoluzionato è stato l'esito delle ricerche, che ora consiste nel testo integrale digitalizzato. Tuttavia, poco o nulla è cambiato nell'atteggiamento del giurista.

## 9. *Conclusione sul trust interno*

La legge italiana, quando ha disposto nel 2006 in tema di tassazione dei redditi prodotti dai *trust* in Italia, ha specificamente tenuto conto dei *trust* con disponenti italiani e beneficiari italiani e immobili in Italia e ha distinto i *trust* fiscalmente residenti in Italia da quelli fiscalmente residenti all'estero, obbligando i primi alla tenuta delle scritture contabili (51): si tratta di una normativa rivolta verso i *trust* interni e non verso, pur ipotizzabili, *trust* esteri operanti in Italia, come risulta senza alcun margine di incertezza da oltre una dozzina di successive circolari e di pareri su interpello dell'Agenzia delle Entrate. Con ancora maggior nettezza, la relazione governativa al disegno di legge di conversione del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, che ha introdotto nel codice civile l'art. 2929 *bis*, chiarisce che tra i beni aggredibili vi sono quelli oggetto di "vincolo di indisponibilità del tipo del fondo patrimoniale o *trust* auto-dichiarato" (ovviamente, interno).

Emerge allora la ragione di fondo per la quale la questione del "riconoscimento" del *trust* interno è scomparsa dall'arango giurisdizionale: non si può contestare un istituto giuridico destinatario di specifiche disposizioni legislative (52), di ripetuti arresti della Corte di Cassazione, di una vastissima serie di applicazioni sostenute da autorizzazioni e convalidazioni giudiziarie e di un costante interesse della Pubblica Amministrazione, che mai ne ha posto in dubbio la validità.

A prescindere dalla legge (verrebbe da dire!), non sarà certo più possibile affermare che il *trust* interno "è una fattispecie che la dottrina ricava da una peculiare interpretazione della Convenzione de L'Aja" (53): il dovere professionale di conoscere la giurisprudenza grava sui notai come sugli avvocati, sui giudici e sugli scrittori di cose giuridiche.

---

(51) L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 74-76 (e correlative modificazioni al Testo Unico delle Imposte sui Redditi e al d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 sull'accertamento).

(52) Espressamente lo afferma soltanto (se non erro) Trib. Brindisi, 28 marzo 2011, in *T&AF*, 2011, p. 639: "l'aver il legislatore fiscale espressamente riconosciuto il *trust* quale soggetto giuridico d'imposta (art. 73, d.p.r. n. 917/86), consente senz'altro di valutarlo positivamente all'interno dell'ordinamento".

(53) **M. D'Errico**, *Notariato e ricerca scientifica: dal trust alla destinazione un percorso da ultimare*, in **M. Bianca - A. de Donato**, *Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un'idea*, Fondazione Italiana del Notariato, 2013, p. 16.